

Regolamento per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto RG-01-03

12 Settembre 2014

CAPITOLO 0 RG-01-03

0.3 TERMINI E DEFINIZIONI (specifiche per lo schema)

- **“Famiglie omogenee di prodotti:** *insieme di prodotti la cui certificazione richiede competenze tecniche del personale, apparecchiature di prova e regole di certificazione, simili.”*
- **Consulenza: partecipazione in:**
 - ***progettazione, fabbricazione, installazione, manutenzione o distribuzione di un prodotto certificato o di un prodotto da sottoporre a certificazione, o***
 - ***progettazione, attuazione, gestione o manutenzione di un processo certificato o di un processo da sottoporre a certificazione, o***
 - ***progettazione, attuazione, erogazione o manutenzione di un servizio certificato o di un servizio da sottoporre a certificazione.***

Si precisa che quanto sopra evidenziato è relativo alla famiglia/categoria di prodotti/processi/servizi e non al singolo prodotto/processo/servizio oggetto di Certificazione.

PARTE 1 RG-01-03

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

1. CRITERI ED INFORMAZIONI PER L'ACCREDITAMENTO

- **1.1.1** Precipato che *“L'accREDITamento relativo ad attività di certificazione di prodotti (PRD) viene rilasciato con riferimento alle singole norme o riferimenti normativi applicabili. Nell'ambito di tale schema, ACCREDIA può eventualmente definire appropriate famiglie omogenee di accREDITamento.”*

- **1.1.2.1 AccREDITamento di Organismi di certificazione di prodotto in ambito volontario**

Condizione perché un OdC operante in questi ambiti, possa essere accREDITato è che:

- *soddisfi i requisiti del Regolamento Generale RG-01;*
- *al momento della Verifica iniziale presso la propria sede, sia operativo avendo emesso certificati da almeno dodici mesi (**clausola non applicabile per OdC già accREDITati in altri schemi**).*
- ***abbia rilasciato almeno due certificazioni per ciascun schema di certificazione/ settore richiesto.***

Quest'ultima richiesta “è applicabile solo in caso di domanda di accREDITamento per uno schema di certificazione/settore, diversamente se l'Organismo richiede due o più schemi di certificazione/settori è richiesto di aver rilasciato almeno un certificato per schema di certificazione/settore.”

PARTE 1 RG-01-03

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

1. CRITERI ED INFORMAZIONI PER L'ACCREDITAMENTO

1.1.2 Condizioni che l'organismo richiedente deve soddisfare per avviare l'iter di accreditamento

- **1.1.2.2, Accreditamento di Organismi di certificazione di prodotto ai fini di autorizzazione/notifica ministeriale**
Valgono i criteri specificati nel documento tecnico DT-01-DC o altri documenti applicabili."
- **1.1.2.2, Accreditamento di Organismi di certificazione in relazione ai Regolamenti della famiglia End of Waste**
Valgono i criteri specificati nella circolare allegata al Regolamento

Si precisa che quanto sopra evidenziato ha valenza di Regolamento, pertanto i documenti richiamati sono da considerare alla stregua del Regolamento Generale di ACCREDIA.

PARTE 1 RG-01-03

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

1.CRITERI ED INFORMAZIONI PER L'ACCREDITAMENTO

- **1.1.3**, *"L'Organismo deve trasmettere entro il primo semestre di ciascun anno a ACCREDIA, tramite compilazione di apposito modulo disponibile nell'area riservata Organismi del sito web di ACCREDIA, i seguenti dati relativi alle attività svolte sotto accreditamento:*
 - *fatturato dell'anno complessivo dell'Organismo (incluse anche le attività svolte fuori accreditamento, in questi e in differenti schemi di normazione);*
 - *fatturato dell'anno per settore cogente/regolamentato/volontario, sotto accreditamento;*
 - *N ° di addetti alle attività di certificazione (interni);*
 - *N ° siti certificati e n ° certificati (ove applicabile).*

ACCREDIA si riserva la possibilità di estendere queste richieste ad altre attività eventualmente svolte dall'OdC (es. fatturato per attività di formazione).

Gli elementi e dati relativi al calcolo dei parametri di cui sopra, devono essere mantenuti a disposizione di ACCREDIA e/o dei suoi Ispettori."

Previste sanzioni in mancanza di ricezione dei suddetti dati.

PARTE 1 RG-01-03

1. CRITERI ED INFORMAZIONI PER L'ACCREDITAMENTO

1.1.4 L'Organismo (inclusi i dipendenti e i collaboratori esterni con contratto continuativo) non deve fornire e si impegna a non svolgere attività di consulenza, secondo la definizione *di cui al § 0.3.*

Gli Ispettori Esterni non sono da considerare come collaboratori esterni con contratto continuativo, quanto sopra è applicabile al personale operativo presso la/le sedi degli Organismi, fatti salvi i casi in cui tale attività sia preclusa da normativa «cogente» applicabile allo specifico prodotto/processo/servizio.

Nel caso in cui l'OdC abbia svolto attività di consulenza prima della presentazione della domanda di accreditamento, lo stesso si impegna a:

-non certificare prodotti relativamente alle cui tipologie abbia svolto attività di consulenza durante i 2 anni precedenti come sopra.

Nel caso di cui sopra è necessario che l'Organismo interessato predisponga all'interno dell'Analisi dei Rischi, tale tipologia di attività e definisca come intende gestire i rischi in conformità a quanto previsto dal Regolamento ACCREDIA. Il riferimento oltre che ai prodotti/processi/servizi deve essere riferito anche alle organizzazioni produttrici degli stessi.

L'Organismo si impegna ad evitare che altri soggetti pubblicizzino i propri servizi come tali da facilitare il conseguimento delle sue certificazioni o comunque correlati all'attività certificativa svolta o, in ogni caso, a intervenire tempestivamente per rimuovere situazioni di questo tipo.

Nel caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui sopra, si applicano i provvedimenti sanzionatori attività svolte sotto accreditamento.

PARTE 1 RG-01-03

1.2 PRESENTAZIONE E ISTRUZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

- **1.2.1** *L'OdC deve proporre la formulazione dello scopo di accreditamento per le certificazioni dei prodotti richiesti. ACCREDIA, fino dalla fase di accettazione della Domanda valuta la correttezza e la completezza di tale scopo. La formulazione definitiva verrà stabilita in fase di concessione dell'accREDITAMENTO, a cura del pertinente CSA. La Domanda di accREDITAMENTO finalizzata alla successiva autorizzazione pubblica ai fini della notifica per le direttive comunitarie del nuovo approccio o altre norme che vincolano al possesso dell'accREDITAMENTO i provvedimenti pubblici autorizzativi, deve essere presentata ad ACCREDIA-DC utilizzando i moduli DA-00 e DA-04, disponibili sul sito web di ACCREDIA, corredati della documentazione ivi richiesta. **Nel caso in cui l'Organismo richiedente sia una società fiduciaria o tra i suoi soci ci sia una società fiduciaria, ACCREDIA per poter accogliere la domanda dovrà effettuare tutti i controlli del caso, chiedendo opportune dichiarazioni all'Ente richiedente in particolare dovranno essere resi noti i nominativi dei soci della società fiduciaria al fine di valutare eventuali situazioni di conflitto di interesse.***

PARTE 1 RG-01-03

1.3 PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

1.3.1 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

- **1.3.1.1**, Ribadito che *“La correttezza e la completezza della documentazione che descrive tutte le caratteristiche dello schema (requisiti tecnici del prodotto/servizio e regole di certificazione), è fondamentale. La documentazione da produrre è in funzione, non solo della complessità organizzativa dell’Organismo, ma soprattutto della numerosità e della criticità degli schemi di certificazione di prodotto. In ogni caso il primo esame documentale è ricompreso nel costo della Domanda di Accreditamento.”*

PARTE 1 RG-01-03

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

1.3.2 VERIFICHE ISPETTIVE

- **1.3.2.1** *Precisato che "La durata della verifica in sede (*) è determinata tenendo in considerazione le specificità dello schema quali ad esempio la numerosità e criticità degli schemi di certificazione, delle famiglie di prodotto, delle direttive e dei moduli, il numero delle sedi da verificare, se l'Organismo opera in ambito volontario e/o cogente/regolamentato e altri fattori quali la numerosità dei rilievi dell'esame documentale da chiudere, lingua, tempi di trasferimento, ecc..."*

Nel caso in cui la verifica di accreditamento venga condotta congiuntamente ad un altro schema, ACCREDIA valuterà tenendo in considerazione i fattori di criticità sopra riportati, se è possibile ridurre il tempo totale.

PARTE 1 RG-01-03

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

1.4 PROCESSO DECISIONALE E CONCESSIONE DELL'ACCREDITAMENTO

*Si applica quanto previsto nel Regolamento Generale RG-01 con la precisazione che all'atto della concessione dell'accREDITAMENTO, ACCREDIA formula lo scopo di accREDITAMENTO deliberato e, per gli ambiti cogenti/regolamentati, **trasmette una comunicazione descrittiva delle delibere alle Autorità competenti (es. Ministeri), per le conseguenti determinazioni.***

Si precisa che tale comunicazione non è sostitutiva dell'Istanza di Autorizzazione che i singoli Organismi devono presentare alla Pubblica Amministrazione (es. per la Direttiva 95/16/CE Ascensori al MSE e al MLPS).

PARTE 1 RG-01-03

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

1.5 SORVEGLIANZA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

1.5.1.1 GENERALITÀ

Si applica quanto previsto nel Regolamento Generale RG-01 con le precisazioni che:

- *"Tutte le sedi degli Organismi, incluse pure quelle dei Laboratori e ove applicabili quelle delle organizzazioni certificate, devono essere aperte ai GVI di ACCREDIA.*
- ***L'Organismo deve comunicare ad ACCREDIA le modifiche apportate alla sua documentazione e alla sua Organizzazione, se le stesse comportino mutamenti significativi delle risorse, dei procedimenti utilizzati per l'attività certificativa. Inviando le edizioni aggiornate del Manuale Qualità, dei Regolamenti di Certificazione, degli Elenchi degli Ispettori e della composizione dei Comitati Interni.***

Nel caso di non messa a disposizione di quanto sopra richiesto, ACCREDIA potrà assumere nei confronti degli OdC interessati provvedimenti sanzionatori minori."

PARTE 1 RG-01-03

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

1.5 SORVEGLIANZA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

1.5.1.2 SORVEGLIANZA PROGRAMMATA DELL'ACCREDITAMENTO

Si applica quanto previsto nel Regolamento Generale RG-01 con la precisazione che:

- *"Le verifiche in sede e in accompagnamento vengono pianificate in modo da permettere una completa copertura dell'intero scopo di accreditamento nel periodo di validità dell'accREDITAMENTO;*
- ***La durata della verifica in sede è determinata tenendo in considerazione le criticità e la numerosità degli schemi di certificazione contenuti nello scopo di accREDITAMENTO e da altri fattori quali la numerosità e correttezza della gestione dei reclami, segnalazioni, la numerosità dei rilievi precedenti da chiudere, gli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dell'OdC, la lingua, i tempi di trasferimento, ecc...***

Nel caso in cui la verifica di sorveglianza venga condotta congiuntamente ad un altro schema ACCREDIA valuterà, tenendo comunque in considerazione i fattori di criticità sopra riportati, se è possibile ridurre il tempo totale."

PARTE 1 RG-01-03

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

1.5 SORVEGLIANZA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

1.5.1.5 VARIAZIONE DEL CAMPO DI ACCREDITAMENTO

*"Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01 con la precisazione che **all'atto della variazione del campo dell'accreditamento, ACCREDIA per gli ambiti cogenti/regolamentati, trasmette una comunicazione descrittiva delle delibere alle Autorità competenti (es. Ministeri), per le conseguenti determinazioni.**"*

Si evidenzia che tale comunicazione non è sostitutiva di specifica istanza di parte che gli Organismi devono comunque presentare all'Autorità di riferimento.

1.5.1.6 TRASFERIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO TRA ENTI DI ACCREDITAMENTO

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01 con la precisazione che all'atto del trasferimento dell'accreditamento, ACCREDIA dovrà trasmettere, per gli ambiti cogenti/regolamentati una comunicazione descrittiva delle delibere alle Autorità competenti (es. Ministeri), per le conseguenti determinazioni.

Si evidenzia che tale comunicazione non è sostitutiva di specifica istanza di parte che gli Organismi devono comunque presentare all'Autorità di riferimento.

PARTE 1 RG-01-03 PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

1.5 SORVEGLIANZA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

1.5.1.7 TRASFERIMENTO TITOLARITA' DELL'ACCREDITAMENTO

"Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01 con la precisazione che all'atto del trasferimento della titolarità dell'accREDITAMENTO, ACCREDIA dovrà trasmettere, per gli ambiti cogenti/regolamentati una comunicazione descrittiva delle delibere alle Autorità competenti (es. Ministeri), per le conseguenti determinazioni.."

Si evidenzia che tale comunicazione non è sostitutiva di specifica istanza di parte che gli Organismi devono comunque presentare all'Autorità di riferimento.

PARTE 1 RG-01-03

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

1.5.2 RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

1.5.2.1 EFFETTUAZIONE DEL PROCESSO DI RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

Si precisa che **deve essere eseguito un Esame Documentale in occasione del Rinnovo dell'Accreditamento** e che *"La durata della verifica in sede (*) è determinata tenendo in considerazione le criticità specifiche dello schema quali ad esempio la numerosità e criticità delle famiglie di prodotto delle direttive e dei moduli, il numero delle sedi da verificare, se l'Organismo opera in ambito volontario e/o cogente/regolamentato e altri fattori quali la numerosità dei rilievi dell'esame documentale da chiudere, la lingua, i tempi di trasferimento, ecc..."*

Nel caso in cui la verifica di accreditamento venga condotta congiuntamente ad un altro schema ACCREDIA valuterà, tenendo in considerazione i fattori di criticità sopra riportati, se è possibile ridurre il tempo totale."

PARTE 1 RG-01-03 PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

1.5.2 RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

1.5.2.2 PROCESSO DECISIONALE E CONCESSIONE DEL RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

"Si applica quanto previsto nel Regolamento Generale RG-01 con la precisazione che all'atto del rinnovo dell'accreditamento, ACCREDIA conferma lo scopo di accreditamento e trasmette, per gli ambiti cogenti/regolamentati una comunicazione descrittiva delle delibere alle Autorità competenti (es. Ministeri), per le conseguenti determinazioni."

Si evidenzia che tale comunicazione non è sostitutiva di specifica istanza di parte che gli Organismi devono comunque presentare all'Autorità di riferimento.

PARTE 1 RG-01-03

1.6 ESTENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO

1.6.1 INFORMAZIONI GENERALI

"Ai fini della richiesta di estensione dell'accREDITAMENTO a nuovi schemi di certificazione, settori, categorie di prodotti – sempre all'interno dello schema già coperto da accREDITAMENTO – l'OdC deve soddisfare le seguenti condizioni:

- *soddisfare i requisiti del Regolamento Generale RG-01;*
- ***aver rilasciato almeno un certificato per ogni ambito richiesto, salvo differenti specificazioni riportate nei regolamenti/documenti tecnici RT/DT.***

1.7 PROCESSO DECISIONALE ED ESTENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO

Si applica quanto previsto nel Regolamento Generale RG-01 con la precisazione che all'atto dell'estensione dell' accREDITAMENTO, ACCREDIA formula lo scopo di accREDITAMENTO deliberato e dovrà trasmettere, per gli ambiti cogenti/regolamentati una comunicazione descrittiva delle delibere alle Autorità competenti (es. Ministeri), per le conseguenti determinazioni.

Si evidenzia che tale comunicazione non è sostitutiva di specifica istanza di parte che gli Organismi devono comunque presentare all'Autorità di riferimento.

PARTE 1 RG-01-03

1.8 SOSPENSIONE,REVOCA E RIDUZIONE DELL'ACCREDITAMENTO

1.8.1 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI MINORI

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

In ambito cogente/regolamentato, se previsto, ACCREDIA informa le Autorità competenti (es. Ministeri) circa i provvedimenti sanzionatori minori adottati nei confronti degli Organismi accreditati, in particolare il rafforzamento delle attività ispettive.

1.8.2 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI MAGGIORI

Si stabilisce che per gli ambiti notificati, nel caso in cui non sia possibile ad ACCREDIA effettuare le Verifiche in Accompagnamento entro 24 mesi dalla data di Accredimento o di Estensione dello stesso, i relativi Certificati potranno essere sospesi, ridotti come scopo di accreditamento o revocati sulla base di una specifica delibera del CSA di pertinenza.

Si precisa che gli effetti sul mercato di un provvedimento di sospensione/revoca dell'accREDITAMENTO non dipendono da ACCREDIA ma dalle Autorità competenti, quando utilizzano lo stesso accREDITAMENTO ai fini di notifica o autorizzazione.

Si segnala che quanto sopra evidenziato è riportato nel documento DT-01-DC e che tale aspetto è stato ulteriormente riportato nel presente documento, per meglio evidenziarlo a tutti gli Organismi Interessati.

PARTE 1 RG-01-03

1.8 SOSPENSIONE,REVOCA E RIDUZIONE DELL'ACCREDITAMENTO

1.8.4 RIDUZIONE PROCEDURALE DI SCOPO E RINUNCIA

ALL'ACCREDITAMENTO

"Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01, con la precisazione che per gli OdC operanti in ambito cogente/regolamentato le delibere del CSA di avvenuta riduzione/rinuncia dell'accREDITAMENTO devono essere trasmesse per conoscenza alle autorità competenti (es. Ministeri), per le conseguenti determinazioni."

Tale informativa non è sostitutiva delle comunicazioni che in ogni caso gli Organismi interessati devono comunque inviare alle Autorità competenti secondo quanto previsto nei relativi Decreti di Autorizzazione.

1.8.5 RIPRISTINO DELL'ACCREDITAMENTO

"Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01, con la precisazione che per gli OdC operanti in ambito cogente/regolamentato le delibere del CSA di avvenuto ripristino dell'accREDITAMENTO devono essere trasmesse per conoscenza alle autorità competenti (es. Ministeri), per le conseguenti determinazioni."

Tale informativa non è sostitutiva delle comunicazioni che in ogni caso gli Organismi interessati devono comunque inviare alle Autorità competenti secondo quanto previsto nei relativi Decreti di Autorizzazione.

PARTE 1 RG-01-03

1.9 RECLAMI RISERVE E APPELLI

1.9.3 APPELLI

"Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01, con la precisazione che ACCREDIA si impegna a segnalare alle Autorità competenti (es. Ministeri) gli eventuali ricorsi ricevuti da OdC accreditati/accreditandi operanti in ambito cogente/regolamentato e a fornire riscontro della relativa gestione."

PARTE 2 RG-01-03

2.1 COLLABORAZIONE CON ACCREDIA

2.1.3 Ogni notizia – in qualsiasi modo afferente ai rapporti fra ACCREDIA e gli OdC accreditati o accreditanti ... - deve essere mantenuta riservata...salvo che.. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori di cui al § 1.8.

Viene quindi evidenziata l'importanza della riservatezza dei Rapporti di Verifica e dei rilievi emessi da ACCREDIA.

2.2 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

2.2.1 COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI ORGANI/FUNZIONI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO E NEL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI

"La composizione e le regole di funzionamento di tali Organi devono essere conformi ai disposti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065)."

- **2.2.1.1 Meccanismo di salvaguardia dell'Imparzialità**

Si applicano le prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 § 5.2.

PARTE 2 RG-01-03

2.2.1 COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI ORGANI/FUNZIONI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO E NEL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI

- **2.2.1.2 «Funzione tecnica di delibera delle certificazioni:** *l'Organismo di certificazione deve disporre delle **competenze necessarie per l'adozione di valide ed efficaci deliberazioni in materia di rilascio di certificazione.** Tale attività può essere svolta da una singola persona, oppure da un apposito comitato tecnico di delibera, la cui composizione può essere variabile, purché al momento della delibera, siano presenti o si siano formalmente espresse almeno le seguenti competenze:*
 - **competenze generali relative allo schema PRD, quali conoscenza delle norme quadro applicabili e esperienza di applicazione delle norme stesse;**
 - **competenze in materia di conduzione di verifiche ispettive (ove richiesto);**
 - **competenza tecnica specialistica relativa alle categorie di prodotti per lo schema a cui si riferisce la certificazione oggetto di delibera, con particolare riguardo al relativo scopo di certificazione».**

PARTE 2 RG-01-03

2.2.1 COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI ORGANI/FUNZIONI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO E NEL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI

- **2.2.1.2 "Funzione tecnica di delibera delle certificazioni:**

...

"Nel caso in cui la delibera venga assunta da un organo collegiale (comitato), il parere del/i portatore/i delle competenze settoriali di cui sopra è da intendersi vincolante. Ove le delibere vengano assunte da una singola persona fisica tutte le competenze di cui sopra devono essere in capo alla persona suddetta."

Si specifica che quanto riportato sopra è da intendersi in caso di delibera con giudizio negativo da parte del portatore delle competenze specifiche.

PARTE 2 RG-01-03

2.2.2 ALTRE PRESCRIZIONI

- **2.2.2.1** *"L'Organismo, qualora ne sia ufficialmente informato, tramite atti ufficiali, deve comunicare al proprio Meccanismo per la Salvaguardia dell'imparzialità ed a ACCREDIA per conoscenza, i casi in cui organizzazioni certificate siano coinvolte in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o a violazioni di leggi concernenti i prodotti forniti. È responsabilità dell'OdC decidere quali azioni adottare nei confronti delle organizzazioni coinvolte in procedimenti giudiziari. L'OdC non deve trasmettere ad ACCREDIA dati giudiziari, come previsto dalle disposizioni vigenti in tema di privacy."*

PARTE 2 RG-01-03

2.3 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

2.3.1 "I documenti o parti di essi specificanti i diritti e i doveri del cliente e quelli dell'Organismo devono essere resi disponibili al cliente prima, o contestualmente alla firma della domanda formale di certificazione.

*Gli OdC **devono disporre di un "Tariffario"** (o, comunque, di un documento contenente criteri oggettivi ed univoci di tariffazione dei propri servizi) definito dagli amministratori, **il cui utilizzo imparziale deve essere sottoposto al proprio Meccanismo di Salvaguardia dell'imparzialità."***

Il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità non deve necessariamente approvare il Tariffario o documento equivalente, ma deve sicuramente prenderne visione e verificarne la corretta applicazione da parte dell'Organismo nel tempo. Non è necessario che il Tariffario sia reso pubblico.

PARTE 2 RG-01-03

2.3 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

- **2.3.2** *"Per lo svolgimento delle proprie attività di certificazione, con riferimento a tutte le aree geografiche in cui opera, L'OdC deve essere in grado di dimostrare che:*
 - *ha valutato i rischi derivanti da tali attività;*
 - ***ha preso misure adeguate (per esempio assicurazione o fondi rischi iscritti a bilancio) per coprire i rischi professionali del personale interno e dei collaboratori (es. Ispettori, Comitati di delibera) che derivano dalle proprie attività, anche in relazione alle attività dei propri clienti.***

Si deve quindi trovare registrazione

- ***delle motivazioni per cui l'OdC ha scelto di stipulare una assicurazione o istituire dei fondi rischi iscritti a bilancio, piuttosto che intraprendere altre azioni;***
- ***delle giustificazioni relative all'adeguatezza***
 - ***dei massimali definiti nelle coperture assicurative; oppure***
 - ***dei fondi rischi iscritti a bilancio; oppure***
 - ***delle altre azioni contromisure.***

Quanto sopra dovrebbe trovare posto (inteso come registrazione) nell'Analisi dei Rischi o in documenti direttamente collegati alla stessa.

PARTE 2 RG-01-03

2.4 SEPARAZIONE TRA ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE E ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Si rimanda al punto 4.2.6 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

Si veda anche quanto riportato prima in merito a tali attività.

2.5 PUBBLICITÀ DELL'ACCREDITAMENTO

2.5.2 Viene precisato che è l'Organismo a dover indicare ai propri clienti attraverso un documento avente valenza contrattuale, le necessarie istruzioni per l'utilizzo corretto del marchio di accreditamento. Eventuali violazioni degli obblighi di cui al Regolamento per l'utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA, comportano l'adozione di provvedimenti sanzionatori.

Di tale prescrizione gli Organismi dovrebbero tenerne conto già in fase di predisposizione della documentazione necessaria per l'Accreditamento.

PARTE 3 RG-01-03

3.1 PRESCRIZIONI PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

- **3.1.1** *“Nell’ambito dello schema di certificazione l'Organismo deve tenere a disposizione di ACCREDIA tutte le registrazioni relative alle attività svolte con particolare riferimento a: tempi di esecuzione, caratteristiche dei campionamenti eseguiti, criteri di accettazione adottati, stato di accreditamento o esiti di qualificazione dei laboratori utilizzati (ad eccezione dei laboratori accreditati da ACCREDIA), ecc...”*

PARTE 3 RG-01-03

PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI/SCHEMI DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

3.1 PRESCRIZIONI PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

- **3.1.2** *“L'Organismo deve altresì tenere a disposizione di ACCREDIA documentazione **sui risultati delle verifiche di conformità alla Norma ISO/IEC 17025 eseguite sui laboratori non accreditati utilizzati nello schema di certificazione e fornire evidenza della competenza del personale impiegato per tali verifiche.***

Tali verifiche devono essere preferibilmente effettuate con impiego della lista di controllo di ACCREDIA Dipartimento Laboratori. Detta lista deve essere preventivamente inviata anche al laboratorio affinché ne valuti l'utilizzo per le proprie verifiche ispettive interne.

L'OdC è inoltre invitato a promuovere, per i laboratori non ancora accreditati per le prove cui l'Organismo è interessato, un programma di avvicinamento all'accreditamento, a partire dai laboratori che eseguono prove correlate con aspetti di salute, sicurezza e tutela ambientale.”

Viene evidenziato che è responsabilità degli Organismi, qualora non utilizzino laboratori Accreditati, dare evidenza della conformità alla Norma applicabile del Laboratorio incaricato di specifiche attività di valutazione per proprio conto.

PARTE 3 RG-01-03

3.1 PRESCRIZIONI PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

- **3.1.3** *"Ove l'OdC conceda in uso al produttore del bene o al fornitore del servizio, tramite concessione di licenza, il proprio marchio di conformità, è tenuto a far sì che il marchio sia correlato in modo chiaro ed univoco alle caratteristiche qualitative oggetto di valutazione e certificazione, nonché, ove applicabile, ai procedimenti di certificazione (es. marchi associati a sorveglianza)."*

PARTE 3 RG-01-03

3.1 PRESCRIZIONI PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

- **3.1.4** *"Per quanto attiene alle competenze del personale addetto all'attività di certificazione (funzioni interne di gestione delle pratiche e ispettori), l'OdC deve assicurare, tramite definizione dei requisiti e dimostrazione della conformità agli stessi, che:*
 - *Il personale sia in possesso **dei requisiti di competenza e/o esperienza, ove richiesto dalla legislazione vigente;***
 - *il personale possieda adeguata conoscenza dei prodotti valutati, comprese, **se applicabili, eventuali criticità correlate al loro impiego,** quando questo dovesse essere noto (es. non è possibile certificare un salvagente in acciaio o in cemento);*
 - *il personale disponga delle necessarie conoscenze relativamente alle prove effettuate, all'analisi dei relativi risultati e loro applicazione ai fini dell'attestazione di conformità. Ciò comporta, fra l'altro, conoscenze in materia di tecniche di campionamento, validità e validazione dei metodi di prova, gestione delle incertezze associate ai risultati.*

...

PARTE 3 RG-01-03

3.1 PRESCRIZIONI PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

- **3.1.4** ...l'OdC deve assicurare, **tramite definizione dei requisiti e dimostrazione della conformità agli stessi**, che

Il grado di estensione e profondità delle conoscenze e attività di cui sopra deve essere correlato alla mansione svolta e può risultare differenziato per il personale della struttura e per il personale ispettivo.

ACCREDIA L'ente italiano di accreditamento

Grazie per l'attenzione

www.accredia.it

info@accredia.it